

## **AVVERTENZE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.

I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14, della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.

I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14, della legge 53/90 possono autenticare le liste nelle quali siano candidati.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.

Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere comunale o consigliere provinciale ~~che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia~~\*.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle richieste a corredo delle candidature deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione.

Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

Con le sentenze della Sez. V 31 marzo 2012 n. 1889, 16 aprile 2012 n. 2180, 8 maggio 2013 n. 2501 e con il parere della Prima Sezione del 10 luglio 2013 n. 2671 il Consiglio di Stato ha circoscritto il campo di applicazione del citato articolo 14, affermando che il potere di autenticare dei soggetti ivi indicati è subordinato al ricorrere di due condizioni:

a) le autenticazioni possono essere fatte esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);

b) l'ente presso cui tali soggetti ricoprono la carica o l'incarico sia direttamente coinvolto nella competizione elettorale (requisito della pertinenza).

la stessa, conferma, ancora una volta, l'ormai consolidato principio giurisprudenziale della "territorialità".

Con sentenza 13 febbraio 2014, n. 715 della Sez. V del Consiglio di Stato si precisa che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni in relazione a tutte le operazioni che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono e pertanto anche per le elezioni della Provincia nella quale il consigliere comunale esercita il proprio mandato.

**In ogni caso, per il consigliere comunale e il consigliere provinciale la potestà certificatoria è efficace esclusivamente se esercitata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva, esercitando gli stessi il loro mandato nell'ambito del territorio della propria circoscrizione elettorale, in base al vigente ordinamento degli enti locali.**

**\*N.B.** Con la **legge 29 luglio 2021, n. 108** la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53 / 1990, **come modificato**, da ultimo, dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, **pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al presidente della provincia e al sindaco.**

L'art. 14, comma 1, della **Legge 21 marzo 1990, n. 53** è così modificato:

#### **Articolo 14**

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, **i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali** (\*\*), i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

**(\*\*) nel testo modificato con la norma indicata in oggetto è stata eliminata la seguente indicazione:**

**"che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco."**

